



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 27/07/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 17 luglio 2001, n. 360

D.P.R. 22/07/1996, n. 484. Graduatoria unica regionale di medicina generale per l'anno 2001. Approvazione in via provvisoria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 16, riceve dal Dirigente della Struttura la seguente relazione.

L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ex D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, all'art.2 dispone che "le Regioni possono adottare ... procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria", da cui attingere, a livello regionale, i medici da incaricare per le attività disciplinate.

Con riferimento alle disposizioni approvate in calce al predetto Accordo la norma transitoria n.2, al comma 2, stabilisce che "Nell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente Accordo, per la attribuzione degli incarichi si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 484/96", nella evidente considerazione che le domande degli aspiranti all'inserimento in graduatoria sono state inoltrate, a mezzo raccomandata, entro il 31 gennaio 2000.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne la formulazione della graduatoria riferita all'anno 2001, espletata la fase di presentazione delle domande, nonché la conseguente istruttoria, risultano pervenute, nei termini, numero 3019 domande di partecipazione.

Dalla documentazione trasmessa e acquisita agli atti è stata predisposta la graduatoria con la determinazione, per ciascun medico, del relativo punteggio, ivi compreso quello del titolo riveniente dalla frequenza del corso di formazione specifica di medicina generale ex D.M. 23/12/1997, conseguito nell'anno 2000, tanto in applicazione dell'art. 3, del Decreto Legislativo 7 giugno 2000, n. 168.

Risulta valutata la domanda di partecipazione anche dei medici che abbiano superato il limite di età di 50 (cinquanta) anni per l'effetto dell'art. 3, comma 6, Legge 15/5/1997, n. 127, intendendosi abrogato il limite di età per i concorsi pubblici.

Risultano inoltre esclusi dalla formazione della graduatoria, come riportati nell'elenco dello allegato "C" del presente provvedimento per le sottoelencate motivazioni:

a) n. 99 medici per non aver ottemperato, in sede di presentazione della domanda, a quanto previsto dall'art.2, comma 6, del D.P.R. 27/7/1996, n. 484, per quanto concerne la certificazione di iscrizione all'albo professionale, non risultando tale iscrizione anche in sede di autocertificazione da prodursi ai

sensi della legge 15/5/1997, n. 127;

b) n. 57 medici, che laureati e abilitati dopo il 31 dicembre 1994 non risultano essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, come indicato dall'art. 2, comma 2, lett. c, del D.P.R. 484/96;

c) n. 3 medici per non aver esplicitamente riportato nella domanda di partecipazione ovvero in sede di autocertificazione ex Legge 15/05/1997, n. 127, elementi tali da consentire l'inserimento in graduatoria, quali la data di conseguimento del diploma di laurea, la data di abilitazione all'esercizio professionale o la data d'iscrizione all'albo professionale come indicato dall'art. 2, comma 2, del D.P.R.484/96;

d) n. 2 medici per aver inoltrato la domanda di inclusione in graduatoria oltre il termine prescritto del 31 gennaio 2000.

Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone la graduatoria unica regionale di medicina generale per l'anno 2001.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Responsabile della Struttura

Rag. Rosa Lapomarda

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R 22 luglio 1996, n. 484, la graduatoria unica regionale per le attività di medicina generale valevoli per l'anno 2001, così come risulta dall'allegato elenco (ALL. A) composto di 124 pagine contenente n. 2845 nominativi di medici, unitamente all'elenco alfabetico dei medici inclusi in graduatoria (ALL. B), nonché all'elenco dei medici esclusi (ALL. C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del richiamato art. 2, del D.P.R. 22/07/1996, n. 484;

3. di riservarsi con successivo atto, all'approvazione della graduatoria regionale definitiva per le attività di medicina generale per l'anno 2001 in conformità del disposto dell'art.2, punto 10, del D.P.R. 484/96 a seguito di eventuali istanze di riesame delle posizioni in graduatoria da presentarsi da parte dei medici interessati entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Coordinatore del Settore Sanità

Dott. Carlo Di Cillo